



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Il Tribunale di Roma ha proceduto, anche per l'anno in corso, all'approvazione ai sensi dell'art. 47-quater O.G. delle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale. L'intento è quello di offrire agli operatori giudiziari e ai cittadini un orientamento quanto ai criteri che governano la determinazione delle somme da riconoscersi in caso di danno alla persona. Trattandosi di un documento di cui i giudici del Tribunale di Roma sono tenuti a fare applicazione nei procedimenti rimessi al loro esame appare indispensabile curarne la massima diffusione e la più agevole consultazione on line.

Vita media in relazione alla età al momento dell'incidente anni 83; anni ancora da vivere in media $(83 - 41 = 42)$ 42; anni vissuti in concreto 5. Importo da corrispondere $5/42$ di € 79.137,89 ($€ 79.137,89 : 42 = € 1.884,23 \times 5 = € 9.421,17$) = € 9.421,17.

Importo totale (somma delle due quote € 13.965,51 + € 9.421,17) = € 23.386,69

II esempio: soggetto di 61 anni che subisce una lesione valutata come 40% di danno biologico e che muore dopo cinque anni per causa diversa dalle lesioni.

Calcolo danno biologico tabellare 40% = € 158.104,47.

I quota relativa al danno acquisito immediatamente.

20% (tabella da 21 a 40% possibile dal 10 al 20) = € 31.620,89.

II quota relativa al danno da acquisire nel tempo

Danno biologico residuo detratto quello già acquisito $(158.104,47 - 31.620,89) = € 126.483,68$

Vita media in relazione alla età al momento dell'incidente anni 87; anni ancora da vivere in media $(87 - 61 = 26)$ 26; anni vissuti in concreto 5. Importo da corrispondere $5/26$ di € 126.483,68 ($€ 126.483,68 : 26 = € 4.864,75 \times 5 = € 24.343,76$) = € 23.343,76.

Importo totale (somma delle due quote € 31.620,89 + € 23.343,76) = € 55.944,65.

III esempio: soggetto di 81 anni che subisce una lesione valutata come 45% di danno biologico e che muore dopo cinque anni per causa diversa dalle lesioni.

Calcolo danno biologico tabellare 45% = € 176.605,14.

I quota relativa al danno acquisito immediatamente

22% (tabella da 41 a 60% possibile dal 21 al 30) = € 38.853,13.

II quota relativa al danno da acquisire nel tempo

Danno biologico residuo detratto quello già acquisito $(176.605,14 - 38.853,13) = € 137.752,01$

Vita media in relazione alla età al momento dell'incidente anni 92 anni; ancora da vivere in media $(92 - 81 = 11)$ 11; anni vissuti in concreto 5. Importo da corrispondere $5/11$ di € 137.752,01 ($€ 137.752,01 : 11 = € 12.522,91 \times 5 = € 62.614,55$) = € 62.614,55.

Importo totale (somma delle due quote € 38.853,13 + € 62.614,55) = € 101.467,68.

Danno catastofale

79 Il problema attiene alla risarcibilità autonoma in capo al de cuius della sopravvivenza seguita da morte collegata al fatto determinativo del danno, danno acquisito dal de cuius ancora in vita e trasferito per questo agli eredi. Per quanto riguarda tale aspetto la giurisprudenza si è a lungo interrogata in ordine alla possibilità di riconoscere l'esistenza di un danno biologico in caso di decesso intervenuto a poca distanza dalle lesioni, sugli eventuali criteri di determinazione del risarcimento e in ordine alle eventuali condizioni per il riconoscimento.

80 In un primo momento, infatti, si è ritenuto che, solo nel caso in cui fosse intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, fosse configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno fosse trasmissibile agli eredi *iure hereditatis*. In questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale avrebbe dovuto essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea, e tuttavia la sua liquidazione avrebbe dovuto tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale

danno era massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute era così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (cfr. Cassazione sez. III, 23 febbraio 2004 n. 3549; Cassazione sez. III, 16 maggio 2003, n. 7632).

81 Successivamente la giurisprudenza della Corte di cassazione ha in parte modificato il suo orientamento giungendo ad affermare che la lesione dell'integrità fisica con esito letale - intervenuto immediatamente o a breve distanza di tempo dall'evento lesivo - non fosse configurabile quale danno biologico, dal momento che la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, la cui perdita, per il definitivo venire meno del soggetto, non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento, trasferibile agli eredi. Secondo questo assunto non rileva in contrario la mancanza di tutela privatistica del diritto alla vita (peraltro protetto con lo strumento della sanzione penale), attesa la funzione non sanzionatoria, ma di reintegrazione e riparazione di effettivi pregiudizi svolta dal risarcimento del danno, con la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando tale persona abbia cessato di esistere (Cassazione sez. III, 22 marzo 2007, n. 6946; Cassazione sez. III, 25 maggio 2007, n. 12253; Cassazione sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870).

82 Sulla base di tale orientamento è stato successivamente chiarito che in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale *iure haereditatis*, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (cfr. Cassazione sez. III 28 novembre 2008, n. 28423).

83 È stato, poi, ulteriormente precisato che nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza psichica patita dalla vittima delle lesioni fisiche integra un danno che deve essere qualificato, e risarcito *iure haereditatis* (con liquidazione ancorata alla gravità dell'offesa ed alla serietà del pregiudizio), come morale e non come danno biologico, giacché una tale sofferenza, di massima intensità anche se di durata contenuta, non è suscettibile, in ragione del limitato intervallo temporale di tempo tra lesione e morte, di degenerare in patologia (Cassazione sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3357).

84 La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico *iure hereditatis* - nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (sedici giorni) - va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale (Cassazione sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22228; Cassazione sez. III, 8 luglio 2014, n. 15491).

85 In contrario avviso in ordine al requisito della coscienza del danneggiato la Cassazione nel 2016 ha affermato che il diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è configurabile, e conseguentemente trasmissibile *iure hereditatis*, ove intercorra un apprezzabile lasso di tempo (nella specie, dieci giorni) tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse, essendo irrilevante, al riguardo, la circostanza che - durante tale periodo di permanenza in vita - la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale terminale (Cassazione sez. III, 19 ottobre 2016, n. 21060).

86 Il più recente orientamento della Suprema Corte (Cassazione n. 26727 del 23/10/2018) peraltro definisce il danno terminale (nella componente biologica e morale) come quel danno che la vittima in condizione di "lucidità agonica" patisce, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte, ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'"exitus".

87 E' chiaro che tale situazione implica che il danneggiato abbia modo di rendersi conto dell'aggravarsi della sua condizione e, sotto questo aspetto, anche in tal caso non si tratta di un danno che si accresce in modo costante per ogni giorno di agonia, ma si acquisisce al momento della constatazione della esistenza di un rischio di

decesso, a causa del comportamento del soggetto responsabile, in misura pari al 30 - 50% del danno; mentre la restante parte si acquisisce in relazione alla durata della sopravvivenza senza che si siano consolidati i postumi.

88 Resta inteso che, in caso di consolidamento dei postumi, si dovrà tener conto a) per un verso, del danno biologico e morale cagionato alla vittima e definitivamente acquisito al suo patrimonio *ante mortem* in ragione del detto consolidamento (risarcimento trasmissibile *iure hereditatis*) e b) per altro verso dei criteri elaborati per il danno da morte per altra causa (*risarcimento iure proprio*).

89 Nel caso di cui alla lettera a) si dovrà tener, altresì, conto della valutazione del danno morale ulteriore tra il consolidamento dei postumi e l'*exitus* con una personalizzazione che tenga conto della peggiore qualità della vita per effetto della consapevolezza del maggior rischio di decesso.

Nel caso di decesso senza che i postumi si siano stabilizzati, si ritiene dunque di attribuire

- un importo pari ad € 10.000 per ogni giorno di sopravvivenza dopo la acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5;
 - un ulteriore importo di € 5.000 giornalieri per i successivi 10;
 - un ulteriore importo di € 2.000 per i successivi 15;
 - un ulteriore importo di € 1.000 per tutti i giorni eccedenti i trenta;
- salva personalizzazione in considerazione delle condizioni specifiche del danneggiato¹.

¹ Il testo base è stato predisposto dal dott. Roberto Parziale (presidente XII Sezione civile) e rivisto dal dott. Alberto Cisterna (presidente XIII Sezione civile) e dalla dott.ssa Vittoria Amirante in vista della sua approvazione da parte del Presidente del Tribunale di Roma in esito alla riunione ex art.47-quater O.G. del 20 giugno 2019 dei giudici delle Sezioni II, XII e XIII civile e delle Sezioni Lavoro.